

**Audizione del Presidente dell'ANAC, Avv. Giuseppe Busia, sul disegno di legge di iniziativa governativa "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità" (A.C. n. 1632)**

**VIII° Commissione – Ambiente, territorio e lavori pubblici  
Camera dei deputati, 4 aprile 2024**

**Indice**

1) Premessa	1
2) Ambito di applicazione e finalità	2
3) Osservazioni di ordine generale: alcuni elementi per rafforzare l'intervento normativo	4
3.1) Non basta la ricostruzione: progettare il meglio e creare eccellenza	4
3.2) Aumentare la trasparenza per accrescere la partecipazione	5
3.3) Bilanciare le procedure standard con la specificità dei singoli interventi	7
3.4) Le forme collaborative di ANAC	7
3.5) Recuperare un maggiore protagonismo del Parlamento	9
4) La <i>Governance</i> della ricostruzione	10
4.1) Il Commissario straordinario alla ricostruzione (Art. 3)	10
4.2) La struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione (Art. 3)	12
4.3) La Cabina di coordinamento per la ricostruzione (Art. 4)	13
4.4) I soggetti attuatori degli interventi e le centrali uniche di committenza (Artt. 14 e 16)	14
4.5) La Conferenza permanente (Art. 15)	16
5) Disposizioni volte ad assicurare un indirizzo unitario ai diversi processi di ricostruzione (Articoli 5 e 7) – Proposte organizzative e operative	16
6) Disposizioni in materia di contratti pubblici	19
6.1) La sotto-disciplina derogatoria (Art. 13, co. 10, e Art. 2, co. 4)	19
6.2) L'affidamento dei contratti relativi ai servizi di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso (Art. 19, co. 5)	21
7) La trasparenza dei finanziamenti e delle spese (Artt. 6, co. 1, e 11, co. 6)	23
7.1) La tracciabilità dei flussi finanziari (Artt. 12 e 11, co. 4)	24
8) Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori (Art. 22)	25
9) Disposizioni in materia di subappalto nei lavori privati (Art. 12, co. 5)	27
10) Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti (Art. 21)	27
11) Osservazioni di carattere formale e redazionale	30
12) Riepilogo delle proposte emendative formulate in relazione al disegno di legge A.C. n. 1632	31

**1) Premessa**

Si desidera esprimere, innanzitutto, un sentito ringraziamento al Presidente e ai componenti della VIII° Commissione della Camera dei deputati per avere deciso di audire l'Autorità rispetto ad un tema tanto rilevante, che il rischio sismico, cui è esposto il nostro Paese, e la vulnerabilità del nostro territorio, recentemente aggravata da fenomeni climatici estremi, pongono all'attenzione del Legislatore con la massima urgenza.



Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa – al pari delle proposte normative “*Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale*” (A.C. n. 589) e “*Deleghe al Governo per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale e per l’adozione di un testo unico delle disposizioni legislative nella materia*” (A.C. n. 647), già oggetto di un mio precedente intervento presso questa medesima sede<sup>1</sup> – appare, infatti, tanto più opportuno ed apprezzabile alla luce degli episodi di **dissesto idro-geologico** e delle manifestazioni naturali di tipo violento, connesse ai **cambiamenti climatici in corso**, che hanno interessato il nostro territorio anche in tempi recenti.

Si ritiene, quindi, utile e necessaria l’iniziativa intrapresa, tanto più che, allo stato attuale, mentre la fase emergenziale trova nell’ambito del Codice della protezione civile<sup>2</sup> una regolamentazione sostanzialmente unitaria e coerente, pur migliorabile, eventualmente, con appositi interventi emendativi, **manca invece, nel nostro ordinamento, una disciplina organica della ricostruzione post calamità.**

In una prospettiva più ampia, per l’effettiva messa in sicurezza del Paese e per la gestione delle innumerevoli criticità connesse alla fragilità del suolo, risultano altresì imprescindibili, da un lato, l’elaborazione di **una strategia nazionale per la prevenzione** degli eventi calamitosi e per la manutenzione del territorio attraverso la realizzazione di costruzioni antisismiche, e, dall’altro, l’approvazione di **una legge quadro sul clima**, in analogia con quanto fatto da altri Paesi membri dell’Unione Europea.

Posto che – come sopra anticipato – l’Autorità ha già espresso puntuali osservazioni in merito ai progetti di legge A.C. n. 589 e A.C. n. 647, alle quali integralmente si rinvia, il presente documento si concentrerà **in modo esclusivo sulla proposta governativa A.C. n. 1632**, che peraltro raccoglie sia molti degli elementi già contenuti nei predetti progetti di legge, i quali, pur espressione di diversi orientamenti politici, appaiono per molti versi complementari tra loro, sia alcuni dei suggerimenti di ANAC. Ulteriori valutazioni e proposte, che saranno formulate in questa sede, si auspica possano trovare accoglimento nel corso dell’esame del testo governativo.

## **2) Ambito di applicazione e finalità**

Il disegno di legge di iniziativa governativa A.C. n. 1632 risponde alla finalità di definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle poste in essere dal sistema di protezione civile nei territori colpiti da eventi calamitosi, superando l’attuale quadro poco organico, frammentario, differenziato per territori e caratterizzato dalla sovrapposizione di discipline disomogenee succedutesi nel tempo, spesso adottate con provvedimenti d’urgenza.

---

<sup>1</sup> Si veda, al riguardo, il documento “*Audizione del Presidente dell’ANAC, Avv. Giuseppe Busia, sulle proposte di legge «Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale» (A.C. n. 589) e «Deleghe al Governo per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale e per l’adozione di un testo unico delle disposizioni legislative nella materia» (A.C. n. 647), trasmesso alla VIII° Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati in data 9 ottobre 2023.*

<sup>2</sup> Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “*Codice della protezione civile*”.



La *ratio* dell'intervento è certamente condivisibile, essendo volta ad introdurre un **modello unico, omogeneo e stabile per tutte le ricostruzioni post calamità** che costituisca il riferimento per disciplinare i diversi processi di ricostruzione, secondo una logica di coordinamento tra i diversi attori coinvolti e di semplificazione delle relative procedure amministrative.

Positivo appare, in particolare, l'intendimento di superare i limiti attuali insiti nella necessità di adottare una normativa *ad hoc* ogniquale volta si verifichi un evento calamitoso (si vedano, ad esempio, i casi di L'Aquila 2009, dell'Italia Centrale 2016/2017 e più, recentemente, dell'Isola di Ischia e dell'Emilia Romagna).

L'introduzione di un quadro giuridico unitario cui ricondurre i diversi processi di ricostruzione consentirebbe di evitare le incoerenze e le difficoltà applicative prodotte dalle stratificazioni normative.

A mero titolo esemplificativo, si menziona il caso del decreto-legge n. 189/2016<sup>3</sup>, nel quale è definito l'impianto normativo degli interventi di ricostruzione nell'Italia centrale a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, e che ha subito numerose modifiche nel corso del tempo sotto molteplici profili: i poteri conferiti al Commissario straordinario sono stati ampliati con la previsione di ampie deroghe alla disciplina ordinaria, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 76/2020<sup>4</sup>; nell'ambito dei soggetti abilitati a svolgere le funzioni di stazione appaltante, inizialmente individuati nei soli soggetti attuatori, si sono aggiunti i singoli Comuni, per effetto di una successiva modifica dell'articolo 15, comma 2; si è intervenuti, infine, sul quadro delle semplificazioni e accelerazioni consentite, tramite il ricorso alle disposizioni previste dal decreto-legge n. 77/2021<sup>5</sup> per i progetti PNRR.

Al fine di realizzare l'auspicata omogeneizzazione del quadro normativo di riferimento per la gestione dei diversi processi ricostruttivi, il disegno di legge in esame introduce, all'articolo 2, lo **stato di ricostruzione di rilievo nazionale**, che fa seguito allo stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile.

La deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale viene adottato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, sulla base della natura e della qualità degli eventi calamitosi verificatisi, dovrà individuare, fra l'altro, la **relativa estensione territoriale** (comunque nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza), nonché la **relativa durata**, che non può eccedere i **cinque anni** ed è **prorogabile fino a dieci anni**.

Nella prospettiva della certezza dei tempi degli interventi, appare condivisibile, in particolare, la scelta di introdurre un **vincolo temporale**, mediante la previsione che la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale sia determinata già nel provvedimento di adozione dello stesso. Viene così definito, fin dall'avvio del processo, l'**orizzonte temporale della ricostruzione**.

---

<sup>3</sup> Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

<sup>4</sup> Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

<sup>5</sup> Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.



Si deve tuttavia rilevare che i tempi risultano particolarmente dilatati, con conseguente protrarsi della normativa in deroga. Sarebbe invece opportuno **vincolare a cinque anni la durata dello stato di ricostruzione** e subordinare la proroga a requisiti più stringenti e, in particolare, al parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

**Al riguardo si propone, dunque, il seguente emendamento al comma 2 dell'articolo 2:**

All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «*ed è prorogabile fino a dieci anni.*», aggiungere le seguenti: «***previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari***»

Nel complesso, la proposta normativa in esame, sia per l'importante finalità che la ispira sia per la sua impostazione sia, ancora, per il perseguito obiettivo di creare una struttura stabile deputata alla gestione di tutti i processi di ricostruzione, appare meritevole di apprezzamento.

Ciò premesso, si procederà, nei paragrafi seguenti, alla formulazione di alcune valutazioni di ordine generale e di alcune osservazioni specificamente riferite a singole previsioni, presentando contestualmente proposte emendative volte ad una più puntuale definizione di taluni profili o al potenziamento di determinati istituti, nell'ottica del perseguimento dell'auspicato obiettivo di semplificazione e omogeneizzazione dei processi di ricostruzione *post* calamità.

### ***3) Osservazioni di ordine generale: alcuni elementi per rafforzare l'intervento normativo***

#### ***3.1) Non basta la ricostruzione: progettare il meglio e creare eccellenza***

Gli interventi straordinari che caratterizzano le fasi post-emergenziali vanno visti come un'opportunità per investire sui territori colpiti, perseguendo **un nuovo modello pubblico di eccellenza**.

Occorre infatti ripensare la politica degli interventi di ricostruzione, che non deve mirare al semplice ripristino dello *status quo ante*, di quanto esisteva prima dell'evento calamitoso, ma deve rappresentare **una forte spinta all'innovazione**. Tutto questo per coinvolgere le popolazioni locali, rendere attrattive le zone più colpite e così scongiurare il rischio che ai danni causati dalla calamità si aggiungano quelli legati allo spopolamento e alla disaffezione.

Questo impulso di rinnovamento deve riguardare sia il processo di ricostruzione che gli interventi da realizzare. Per quanto attiene al processo di ricostruzione, è necessario che l'innovazione investa **tutte le fasi**: dalla fase ingegneristica di progettazione e realizzazione, nell'ambito della quale devono essere utilizzate le tecnologie più avanzate; alla fase dell'affidamento, da svolgersi mediante procedure digitalizzate, con controlli rapidi e completi; fino alla fase dell'esecuzione, in cui occorre dare spazio a cantieri digitali, in grado di monitorare cosa avviene al loro interno, mediante piattaforme interconnesse, come mezzo per garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ed insieme per evitare il rischio di presenze non consentite o di possibili infiltrazioni.



Naturalmente anche il risultato della ricostruzione deve essere improntato all'innovazione e, in particolare, per l'**edilizia pubblica** occorre adoperarsi per creare **nuovi ambienti attrattivi**, che possano contrastare lo spopolamento del territorio ed evitare l'impovertimento del tessuto produttivo.

Solo a titolo di esempio, non ci si dovrà limitare a ricostruire i vecchi **edifici scolastici**, ma si dovranno immaginare strutture edilizie funzionali alle forme di didattica più avanzate, con spazi, quali aule polifunzionali, palestre o teatri, che siano condivisi anche dalle famiglie e dalle comunità, in modo da creare veri e propri **centri di aggregazione sociale** da vivere anche al di fuori dell'orario scolastico.

Le attività tecniche ed amministrative connesse con i processi di ricostruzione dovrebbero essere, altresì, l'occasione per la creazione ed il radicamento sul territorio di **competenze pubbliche specializzate** idonee a garantire un'amministrazione aperta ed efficiente, che sappia realmente accompagnare, nel lungo periodo, il processo di ripresa e sviluppo, ben al di là della fase ricostruttiva.

Al fine di valorizzare un modello di ricostruzione che promuova l'innovazione e l'eccellenza e che crei una nuova attrattività, nel rispetto delle specificità di ciascun territorio, si segnala l'opportunità di integrare il disegno di legge in esame, prevedendo una sorta di vincolo di progettualità ulteriore in tal senso.

**Si propone, pertanto, il seguente emendamento alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 3:**

All'articolo 3, comma 6, lettera b), dopo le parole: «*e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo.*», inserire il seguente periodo: «*Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.*»

### **3.2) Aumentare la trasparenza per accrescere la partecipazione**

In secondo luogo, occorre garantire la **massima partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione**, anche in considerazione della rilevante durata di esso.

A tal fine, risulta essenziale il potenziamento delle misure di **trasparenza**, attraverso un ampio ricorso alla digitalizzazione. La trasparenza, infatti, ben lungi dal costituire un fattore di blocco o di rallentamento delle procedure, agisce, al contrario, come il più potente veicolo di accelerazione, in quanto consente rilevanti semplificazioni amministrative, favorisce la concorrenza e fa emergere le eccellenze.

Occorre, pertanto, che tutte le procedure commissariali siano caratterizzate dall'ampio utilizzo di piattaforme e strumenti digitali. Ciò, non solo come parte di quel processo di investimento nell'innovazione al quale si è appena fatto riferimento, ma anche come strumento di semplificazione di tutte le fasi operative ed insieme di promozione della **trasparenza**.

Grazie all'uso delle piattaforme digitali diventa infatti possibile **raccogliere in tempo reale e mettere immediatamente a disposizione** dei soggetti interessati e di tutti i cittadini i **dati relativi alle diverse fasi** della ricostruzione, ai tempi, ai costi, alle risorse utilizzate, senza che questo rappresenti più un



onere e un freno. Grazie a tutto ciò, soprattutto, le comunità locali possono non solo verificare quanto si sta facendo, ma anche **partecipare attivamente, sentendosi davvero parte di un progetto comune**, rimanendo quindi legate ai territori ed evitando, ancora una volta, il rischio di un pericoloso spopolamento e impoverimento.

La trasparenza, dunque, non rappresenta soltanto uno strumento funzionale a far emergere eventuali fenomeni corruttivi, ma assume **un ruolo cruciale per il coinvolgimento dei cittadini colpiti dall'evento calamitoso, anche attraverso le associazioni del terzo settore.**

La **digitalizzazione** è, quindi, il necessario presupposto per creare **una cittadinanza informata e "partecipante"**.

La **piena conoscibilità dell'erogazione dei fondi stanziati**, attraverso l'utilizzo di piattaforme elettroniche liberamente accessibili, come pure **l'accesso ai processi decisionali** ed alle procedure di affidamento costituiscono altresì un **indispensabile contrappeso** all'attribuzione dei **poteri di deroga** alla legislazione ordinaria, connessi alla fase emergenziale e di ricostruzione.

In tale prospettiva, potrà rivelarsi estremamente utile e opportuno l'utilizzo di strumenti digitali già esistenti, quali la **Piattaforma unica della trasparenza amministrativa** e la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)**, costituite presso ANAC; strumenti che, per le loro funzionalità, risultano essenziali non solo per l'adempimento degli obblighi normativi, ma anche per qualificare in modo maturo e, insieme, innovativo l'intero processo di ricostruzione, legandolo a sistemi informativi già operativi e di provata efficacia.

**Sulla base di tali valutazioni, si propone, dunque, il seguente emendamento all'articolo 21:**

All'articolo 21, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «**1-bis. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario, in un'apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.**»



### ***3.3) Bilanciare le procedure standard con la specificità dei singoli interventi***

Come noto, i vari episodi emergenziali si differenziano non solo per tipologie di eventi calamitosi, ma anche per le diverse caratteristiche ed intensità dell'evento, nonché per le difformità connesse al territorio.

Pertanto, pur plaudendo all'intendimento di razionalizzare la materia e di definire *a priori* **regole standard**, si suggerisce l'opportunità di prevedere espressamente la possibilità di adottare, nell'ambito del quadro regolatorio generale, **modalità flessibili di intervento** e **disposizioni specifiche** da applicare al caso concreto.

Occorre, infatti, garantire il giusto equilibrio tra la standardizzazione delle procedure e la specificità delle singole fattispecie. I modelli standard debbono essere, quindi, necessariamente affiancati da istituti normativi adattabili, non solo nella fase dichiaratoria dello stato di emergenza, ma anche nelle fasi successive di ricostruzione.

**Si propone, dunque, il seguente emendamento al comma 1 dell'articolo 5:**

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale», aggiungere il seguente periodo: «***Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.***»

### ***3.4) Le forme collaborative di ANAC***

Si ricorda che, negli anni, per la gestione di grandi eventi, calamità o situazioni eccezionali, o per la realizzazione di grandi infrastrutture - anche con i fondi del PNRR - si è opportunamente voluto prevedere l'intervento di ANAC attraverso forme di **vigilanza collaborativa**. Questo è certamente necessario per "compensare" le deroghe alla normativa ordinaria e gli speciali poteri riconosciuti ai commissari, così da promuovere maggiore trasparenza delle procedure e prevenire i rischi di corruzione.

L'intervento di ANAC, inoltre, si è rivelato utile anche a fini acceleratori e di riduzione del contenzioso. Esso si sostanzia, infatti, nell'esame preventivo da parte dell'Autorità degli atti più significativi delle procedure, con pareri che vengono emessi in pochi giorni e consentono di evitare vizi procedurali, riducendo fino quasi ad annullare il successivo contenzioso giurisdizionale.

Il supporto di ANAC, infine, permette di individuare e prevenire i conflitti di interessi, le frodi, le infiltrazioni criminali, gli accordi illeciti tra operatori economici, la concentrazione di incarichi professionali in capo agli stessi soggetti in conseguenza della mancata applicazione del principio di rotazione; favorisce la buona gestione e, rassicurando i funzionari incaricati delle procedure, può rivelarsi un efficace antidoto contro la c.d. "paura della firma".



L'utilità di tale strumento è dimostrata da una lunga casistica positiva e dal fatto che, anche laddove il Legislatore non aveva previsto espressamente tale istituto<sup>6</sup>, il Commissario straordinario e il soggetto attuatore degli interventi hanno richiesto la vigilanza collaborativa dell'Autorità, al fine di promuovere la correttezza e la trasparenza delle procedure<sup>7</sup>.

In linea con **tali proficue esperienze**, si suggerisce, pertanto, di prevedere nel disegno di legge in esame il ricorso in via ordinaria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla **vigilanza collaborativa di ANAC ex lege**, anche secondo quanto previsto dall'articolo 222, comma 3, lett. h), del nuovo codice dei contratti pubblici, che estende il supporto dell'Autorità anche alla fase di esecuzione del contratto.

Fermo restando l'affiancamento in sede di vigilanza collaborativa per l'attuazione di grandi opere, al fine di coadiuvare anche le piccole stazioni appaltanti ANAC ha, altresì, adottato **strumenti di supporto diffuso** come atti di indirizzo, *check list* di autocontrollo, schemi di bando ovvero lettere-tipo per l'invito degli operatori economici riguardanti l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori.

In particolare, ai fini del controllo di legalità delle procedure, con particolare riferimento all'insidioso profilo dei conflitti di interessi, l'Autorità può mettere a disposizione del Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per le procedure e i contratti di più rilevanti valore e complessità, l'**Unità operativa speciale (UOS)**, che si avvale della cooperazione della Guardia di Finanza per l'esercizio delle funzioni di alta sorveglianza nel comparto degli appalti pubblici, ferma restando la disponibilità degli strumenti digitali per le verifiche al di sotto di determinate soglie di importo.

Si è avuto modo di verificare che le amministrazioni, grazie alla collaborazione di ANAC, acquisiscono **competenze specifiche** che le rendono via via più autonome e quindi maggiormente responsabilizzate nell'uso della normativa applicabile.

**Si propone, dunque, il seguente emendamento all'articolo 3:**

All'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «**6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità**

<sup>6</sup> Si ricordano le norme relative a Expo Milano 2015 di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 90/2014, al Giubileo della Misericordia di Roma 2015 di cui all'art. 1, lett. d), D.p.c.m. del 27 agosto 2015, alle Universiade di Napoli 2019 di cui all'art. 1, comma 380, quinto periodo, della legge n. 205/2017, al Sisma L'Aquila 2009 di cui all'art. 11, comma 9-*quater*, decreto-legge n. 78/2015, al Sisma Italia Centrale di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 189/2016.

<sup>7</sup> Si pensi, in particolare, ai casi riguardanti la bonifica e rigenerazione urbana del sito di Bagnoli-Coroglio 2016, l'emergenza e ricostruzione dopo gli eventi occorsi sull'isola di Ischia e, più recentemente, in Emilia Romagna 2023, ma anche i casi concernenti la realizzazione degli Expo Dubai 2020 e Osaka 2025.



*e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»*

### **3.5) Recuperare un maggiore protagonismo del Parlamento**

Le attività di gestione delle emergenze e delle successive ricostruzioni vedono da sempre una preponderanza dell'intervento governativo, in ragione della peculiarità degli strumenti dei quali lo stesso può servirsi.

Tuttavia, attesa l'importanza di tali interventi per le zone interessate e per l'intero Paese, **occorrerebbe accrescere gli spazi nei quali il Parlamento può e deve intervenire**, recuperando in questo ambito il ruolo centrale riservatogli dall'ordinamento costituzionale.

In tal senso, ad esempio, potrebbe prevedersi che i **Commissari straordinari** nominati dal Governo **riferiscano periodicamente anche al Parlamento** e che le competenti **Commissioni parlamentari** svolgano, in via collaborativa, attività di verifica e **monitoraggio della ricostruzione**, anche attraverso apposite sedute da tenersi nei territori interessati, allo scopo, da un lato, di acquisire gli elementi informativi necessari per poter impegnare il Governo con **atti di indirizzo** e predisporre, eventualmente, gli opportuni **strumenti normativi** e, dall'altro, di **rafforzare la fiducia** tra le istituzioni e le popolazioni colpite e di offrire la garanzia di una **continuità amministrativa**, soprattutto in caso di avvicendamento di diverse gestioni commissariali, come avvenuto, per esempio, negli interventi *post sisma* nell'Italia centrale.

Come sopra anticipato, si suggerisce, in particolare, di prevedere che le competenti Commissioni parlamentari esprimano un parere obbligatorio e vincolante ai fini dell'eventuale proroga dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, nonché in merito alla possibile introduzione di misure flessibili e deroghe ai principi e all'indirizzo unitario assicurato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominata, dall'Autorità politica delegata per la ricostruzione, in modo che si instauri un costante e proficuo dialogo tra la gestione commissariale e l'organo legislativo con riferimento ai profili di maggiore rilevanza.

**Si propone, pertanto, il seguente emendamento al comma 1 dell'articolo 3:**

*All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione», inserire le seguenti: «**e al Parlamento, allo scopo di consentire alle competenti commissioni lo svolgimento di attività di verifica e monitoraggio, anche mediante audizioni apposite e sessioni da tenersi nei territori interessati, nonché al fine dell'emissione dei pareri di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 5, comma 1**»*

#### 4) *La Governance della ricostruzione*

In materia di **governance**, il disegno di legge A.C. n. 1632 propone un modello articolato su più livelli istituzionali e caratterizzato dal coinvolgimento di numerosi soggetti, anche con compiti di supporto e coordinamento.

Al centro del sistema si colloca il Commissario straordinario alla ricostruzione, con funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento, impulso e monitoraggio, coadiuvato da una struttura di supporto costituita da personale dotato di competenze specifiche in materia di ricostruzione.

Viene poi prevista una struttura di coordinamento per la condivisione delle scelte principali con gli enti locali, denominata Cabina di coordinamento per la ricostruzione, composta dallo stesso Commissario straordinario, che la presiede, e da rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

La **governance** include, inoltre, i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica, la centrale unica di committenza per lo svolgimento delle procedure di affidamento, nonché un organo a competenza multisetoriale denominato Conferenza permanente, introdotto con la finalità di accelerare e semplificare l'approvazione dei progetti degli interventi e il rilascio dei pareri sugli strumenti urbanistici e sui piani infrastrutturali.

Vengono infine previste, in capo alla Presidenza del Consiglio, funzioni di indirizzo e coordinamento a livello nazionale, in linea con la *ratio* della proposta normativa.

Il modello di **governance** prospettato appare complessivamente solido e coerente con le finalità del disegno di legge.

Ciò premesso, si suggerisce comunque di optare, ove possibile, per l'adozione di **strutture flessibili**, che possano facilmente adattarsi alle specificità dei singoli processi ricostruttivi, valorizzando il ruolo delle **centrali di committenza**, secondo il modello del sistema di qualificazione previsto dal codice dei contratti pubblici, anche nell'ottica della necessaria creazione di una **rete delle competenze** a beneficio dei territori colpiti da eventi calamitosi, come si vedrà meglio a breve.

Le predette misure e strutture flessibili potranno anche includere, a titolo esemplificativo, per le ricostruzioni che coinvolgano più Regioni, specifiche strutture di raccordo sul modello degli Uffici speciali di ricostruzione regionali (USR) previsti dal citato decreto-legge n. 189/2016 per gli interventi di ricostruzione *post sisma* nell'Italia centrale.

Si veda, a tal proposito, la proposta emendativa formulata nel paragrafo 3.3 del presente documento.

##### 4.1) *Il Commissario straordinario alla ricostruzione (Art. 3)*

Come sopra anticipato, la figura su cui si impenna il modello di **governance** prospettato dal disegno di legge in esame è rappresentata dal Commissario straordinario alla ricostruzione, cui sono attribuiti compiti di **pianificazione, coordinamento, indirizzo e monitoraggio**, con ampi **poteri di deroga** alla disciplina ordinaria.

Al riguardo, se ben si comprende la *ratio* della scelta, legata all'esigenza di assicurare la celerità degli interventi, nell'ottica di una rapida ripresa della vita sociale e delle attività produttive nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, si deve anche evidenziare l'opportunità di **non vincolare il Commissario**



**straordinario all'emergenza**, obbligandolo a ricorrere a procedure derogatorie anche ove non ne sussista la necessità. Si ritiene, piuttosto, che il Commissario debba essere lasciato **libero di scegliere**, sulla base delle specificità della situazione e del contesto, se avvalersi o meno della facoltà di deroga.

L'attivazione di ampi poteri in deroga, infatti, se appare necessaria per la fase di emergenza finalizzata allo svolgimento di operazioni fondamentali, come gli interventi di primo soccorso e la messa in sicurezza degli edifici, va opportunamente calibrata per la fase di ricostruzione vera e propria, soprattutto in assenza di adeguati meccanismi compensativi sul piano dei controlli e della trasparenza e tenuto anche conto dell'**ampio orizzonte temporale** di cui il Commissario dispone, che, potendosi protrarre fino a dieci anni, appare idoneo a consentire l'integrale applicazione del regime normativo ordinario.

A ciò si aggiunge che **il nuovo codice dei contratti pubblici<sup>8</sup> contiene diverse disposizioni acceleratorie** – tra le altre, le più alte soglie per il ricorso agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate e la possibilità di procedere mediante appalto integrato – che permettono di imprimere slancio al processo di ricostruzione senza il ricorso a deroghe.

A tal proposito, si segnala che, come risulta dalle evidenze della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, molti interventi di ricostruzione sono **di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea** (come nel caso degli interventi *post sisma* nell'Italia Centrale) e rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione delle predette disposizioni acceleratorie, soprattutto per quanto concerne la possibilità di procedere mediante affidamenti diretti e procedure negoziate.

L'esperienza mostra, inoltre, che la compressione delle procedure sotto il profilo dei tempi e della concorrenza non sempre porta ai benefici auspicati. Procedure negoziate con invito a pochi operatori economici e con tempi ridotti per la presentazione delle offerte comportano **alti rischi di gara deserta**, come talvolta rilevato in sede di verifica degli appalti *post sisma* Italia Centrale, con conseguente necessità di ripetizione delle procedure e allungamento dei tempi.

In ogni caso, qualora si intenda mantenere l'ampio potere di deroga, appare opportuno valutare un **bilanciamento in termini di maggiore trasparenza**, attraverso l'utilizzo della Piattaforma unica della trasparenza e mediante l'introduzione o il potenziamento di ulteriori misure, come si è sopra anticipato e come si dirà meglio nel seguito.

Appare essenziale, inoltre, **escludere qualsiasi deroga alle norme sulla digitalizzazione**, anzi, ove possibile, **rafforzare ulteriormente le misure di digitalizzazione rispetto alla disciplina ordinaria**, in quanto il ricorso agli strumenti digitali, oltre a costituire una garanzia di trasparenza e legalità, tanto più necessaria in presenza di ampi poteri in deroga, semplifica le attività delle stazioni appaltanti e delle imprese e accresce la concorrenza, a beneficio della qualità delle opere e, quindi, in ultima istanza, del benessere dei cittadini.

---

<sup>8</sup> Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".



Al fine di assicurare che i processi ricostruttivi possano giovare di tali rilevanti vantaggi, occorre assoggettare le connesse procedure e i relativi contratti pubblici alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 in materia di digitalizzazione.

Il tema della digitalizzazione appare cruciale, inoltre, in relazione alle **attività di verifica e monitoraggio degli interventi ricostruttivi**.

Pertanto, nell'ambito dell'elencazione delle funzioni del Commissario straordinario, ove si dispone (articolo 3, comma 1) che lo stesso presenti una relazione semestrale sullo stato di attuazione della ricostruzione al Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, utilizzando i dati disponibili nei **sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato** e che i medesimi dati siano utilizzati per l'informativa semestrale alla Cabina di coordinamento (articolo 3, comma 6, lettera e), si suggerisce di prevedere, altresì, che il Commissario straordinario possa anche utilizzare, ai fini delle predette attività di rendicontazione, i dati **della Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso ANAC**, dalla quale è possibile trarre **elementi informativi costantemente aggiornati sul ciclo di vita dei contratti pubblici** riferiti agli interventi di ricostruzione.

Si richiama, inoltre, quanto sopra rappresentato circa l'opportunità di assicurare al Commissario straordinario, quale contrappeso ai poteri in deroga, l'ausilio della **vigilanza collaborativa di ANAC** e degli ulteriori **strumenti di supporto diffuso, come atti-tipo e linee guida**, che l'Autorità può mettere a disposizione della gestione commissariale o elaborare congiuntamente con essa (si veda, a tal proposito, la proposta emendativa formulata nel paragrafo 3.4).

**Vengono proposti, dunque, i seguenti ulteriori emendamenti all'articolo 3:**

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «*nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato*», inserire le seguenti: «*e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*»

All'articolo 3, comma 6, lettera e), dopo le parole: «*del Ministero dell'economia e delle finanze*», aggiungere le seguenti: «*e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione*»

All'articolo 3, comma 7, dopo le parole: «*del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*», aggiungere le seguenti: «*delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*»,

#### **4.2) La struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione (Art. 3)**

L'articolo 3, comma 2, del disegno di legge A.C. n. 1632 dispone che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni.

Tale struttura di supporto, come si evince dal successivo comma 4, è costituita da **personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato**, in possesso delle **competenze** e dei **requisiti di professionalità necessari in materia di ricostruzione**.

Non si può che esprimere apprezzamento per la scelta di costituire una struttura di supporto al Commissario professionalmente attrezzata e dotata di competenze specifiche. Ciò va, evidentemente, nel senso dell'auspicata creazione, nell'area colpita dall'evento calamitoso, di un **polo di eccellenza tecnico-amministrativa** che ponga la propria professionalità al servizio della ricostruzione e, successivamente, della ripresa e dello sviluppo del territorio.

Per il successo della ricostruzione, infatti, è fondamentale che le competenze presenti nel Paese vengano messe in rete e adeguatamente valorizzate, anche tenendo conto del fatto che sia il Dipartimento Casa Italia sia la stessa ANAC dispongono già stabilmente di professionalità che lavorano sull'emergenza.

#### ***4.3) La Cabina di coordinamento per la ricostruzione (Art. 4)***

L'articolo 4 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione – di una Cabina di coordinamento per la ricostruzione, composta dal Commissario straordinario, che la presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano, ove esistente, da un rappresentante delle province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Dal momento che la Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario, tra l'altro, nel monitoraggio degli interventi di ricostruzione, in linea con quanto sopra rappresentato, si evidenzia l'esigenza di assicurare, anche in relazione a tale soggetto, **l'utilizzo di strumenti digitali** nelle attività di **verifica, monitoraggio e rendicontazione**.

Si suggerisce di prevedere, in particolare, che la Cabina di coordinamento per la ricostruzione, al pari del Commissario straordinario, possa avvalersi, ai fini del monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, oltre che dei dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, anche delle **informazioni desumibili dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici**.

**Si propone, dunque, il seguente emendamento alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4:**

All'articolo 4, comma 3, lettera b), dopo le parole: «*nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato*», aggiungere le seguenti: «***e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'ANAC***»



#### **4.4) I soggetti attuatori degli interventi e la centrale unica di committenza (Artt. 14 e 16)**

Ai sensi dell'articolo 14 del disegno di legge in esame, sono **soggetti attuatori**, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, le **regioni**, il **Ministero della cultura**, il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, l'**Agenzia del demanio** e, limitatamente a determinati interventi, le **diocesi** e le **università**.

L'articolo 16 prevede che i **soggetti attuatori**, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione e ripristino, possano avvalersi anche di una **centrale unica di committenza**.

In particolare, per le regioni e i soggetti delegati (comuni e altri enti locali), la centrale unica di committenza è individuata nei **soggetti aggregatori regionali** di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89<sup>9</sup>, istituiti dalle regioni interessate, nonché nelle **stazioni uniche appaltanti** o nelle **centrali di committenza locali** costituite nelle predette regioni e qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici. Per il Ministero della cultura e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la centrale unica di committenza è individuata nella società **Consip S.p.A.**, nei **provveditorati interregionali per le opere pubbliche** e nella **società Invitalia S.p.A.**

Per l'**Agenzia del demanio**, la centrale unica di committenza è individuata nell'Agenzia medesima, salva in ogni caso la facoltà, per la stessa Agenzia, di individuare quale centrale unica di committenza Consip S.p.A., i provveditorati interregionali per le opere pubbliche o Invitalia S.p.A.

Si condivide e si apprezza, in via preliminare, la scelta di incaricare della gestione delle procedure di affidamento degli interventi di ricostruzione **centrali di committenza**, ovvero soggetti strutturati e organizzati. Ciò consente, infatti, di evitare la parcellizzazione che si avrebbe mantenendo tale funzione in capo agli enti locali, spesso di piccole dimensioni e non attrezzati per gestire al meglio i contratti.

**Si valuta positivamente, inoltre, la scelta di non limitare tali funzioni ad un'unica centrale**, ma di prevedere la possibilità di ricorrere a più soggetti, come ad esempio, il soggetto aggregatore della regione interessata dall'evento, stazioni uniche appaltanti o centrali di committenza qualificate.

L'esperienza della ricostruzione *post sisma* nell'Italia centrale ha, infatti, dimostrato che l'affidamento a una sola centrale, prevista inizialmente dal decreto-legge n. 189/2016, non è stato sempre percorribile, attesa la numerosità degli interventi di ricostruzione e la vastità delle aree interessate dagli eventi sismici.

Proprio nell'ottica di un **ulteriore rafforzamento delle centrali di committenza regionali**, il cui ruolo appare strategico per il positivo esito degli interventi di ripristino e ricostruzione e per il successivo sviluppo del territorio, si suggerisce una integrazione dell'articolo 16, comma 3, mediante l'espressa previsione della destinazione ai predetti soggetti, per il loro potenziamento, di una **parte dei fondi stanziati per la ricostruzione**.

Un elemento di riflessione, nell'ambito delle disposizioni in esame, si rinviene nella formulazione dell'articolo 16, comma 1, ove si prevede che i soggetti attuatori "*si avvalgono anche di una centrale*

---

<sup>9</sup> Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.



*unica di committenza*". La norma, così formulata, **sembra lasciare aperta la possibilità di attivazione di opzioni alternative, ivi inclusa la realizzazione degli interventi da parte degli stessi soggetti attuatori per proprio conto**, mediante stazioni appaltanti incardinate nella propria struttura amministrativa.

Tale eventualità potrebbe presentare rilevanti criticità, soprattutto per gli enti locali di piccole dimensioni, tanto più che l'articolo 14, comma 2, prevede che le regioni possano delegare anche i comuni o altri enti locali ad operare come soggetti attuatori.

Si evidenzia, quindi, la necessità di prevedere espressamente che, ove i soggetti attuatori non ricorrano alla centrale unica di committenza, gli stessi provvedano all'attuazione degli interventi per proprio conto se in possesso di adeguata qualificazione oppure **avvalendosi di stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate** ai sensi dell'articolo 63 e dell'Allegato II.4 del codice dei contratti pubblici, **eventualmente anche al di fuori dell'ambito regionale**, in modo da costituire una vera e propria rete delle competenze.

Ciò appare coerente anche con le previsioni dello stesso codice, che vanno nel senso della creazione di una **rete di centrali di committenza altamente qualificate** che possano operare in coordinamento tra loro anche al di fuori del territorio regionale di riferimento.

Appare opportuno, altresì, un intervento emendativo volto ad assicurare che gli enti interessati possano **rivolgersi anche ad ANAC per l'individuazione di una stazione appaltante qualificata**, ai sensi dell'articolo 62, comma 10, del codice dei contratti.

Al fine di assicurare uniformi standard qualitativi nella gestione del processo di ricostruzione in tutto il territorio nazionale, si invita, inoltre, a valutare l'opportunità di introdurre una **qualificazione "speciale" per le stazioni appaltanti che operano in fase di ricostruzione post-emergenziale**, con specifici requisiti professionalizzanti.

**Vengono proposti, dunque, i seguenti emendamenti all'articolo 16:**

All'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «*nei limiti delle risorse stanziare per la ricostruzione.*», aggiungere il seguente periodo: «*I soggetti attuatori che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo.*»

All'articolo 16, comma 3, dopo le parole: «*ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera f).*», aggiungere il seguente periodo: «*La deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.*»



#### ***4.5) La Conferenza permanente (Art. 15)***

Si valuta positivamente la previsione di una Conferenza permanente, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione) quale **organo a competenza multisettoriale**, presieduto dal Commissario straordinario e composto da rappresentanti delle diverse competenze (in particolare, ambiente, infrastrutture e trasporti, cultura e turismo) coinvolte nel processo di ricostruzione.

La previsione in commento si fonda sull’istituto della conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della legge n. 241/1990, che viene qui riproposto e potenziato, in quanto reso permanente per tutta la durata della ricostruzione, con la duplice finalità, da un lato, di **accelerare gli interventi**, mediante la costituzione di una **sede deputata al rilascio di ogni parere, intesa, concerto, nulla osta o altro atto di assenso**, anche in relazione agli strumenti urbanistici e, dall’altro, di garantire **unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi**, in virtù della stabile presenza di rappresentanti di amministrazioni centrali che possono promuovere l’adozione di condotte uniformi con riferimento ai diversi processi di ricostruzione.

Particolarmente condivisibile appare la previsione – di cui al comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 15 – di assicurare, nell’ambito della Conferenza permanente, **adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate**.

A tal proposito, si segnala come ANAC abbia sempre evidenziato la **necessità di una governance partecipata nella fase post-emergenziale**, capace di coinvolgere la società civile e di valorizzare la partecipazione degli enti del terzo settore e del volontariato organizzato.

#### ***5) Disposizioni volte ad assicurare un indirizzo unitario ai diversi processi di ricostruzione (Articoli 5 e 7) – Proposte organizzative e operative***

Gli articoli 5 e 7 del disegno di legge in esame contengono specifiche disposizioni volte ad assicurare coordinamento e uniformità alle diverse attività di ricostruzione in corso nell’ambito del territorio nazionale.

In particolare, nel modello prospettato, il perseguito obiettivo di omogeneità si realizza attraverso l’attribuzione delle **funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione** alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che le esercita attraverso il **Dipartimento Casa Italia**.

Sul piano operativo, il coordinamento avviene attraverso l’adozione – da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – di apposite **direttive, finalizzate a fornire un indirizzo unitario, pur nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti**, per lo svolgimento delle attività di ricostruzione avviate nell’intero territorio nazionale.

È altresì previsto che a dette direttive vengano allegate **procedure operative**, riferite ad ambiti specifici e volte, tra l'altro, ad assicurare l'omogeneità nel monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione.

L'indirizzo unitario ed il coordinamento sono assicurati, infine, dalle **indicazioni operative del capo del Dipartimento Casa Italia**, finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni da parte dei Commissari straordinari.

In via generale, si plaude allo sforzo di definire una struttura di coordinamento complessa e articolata, al fine di garantire l'uniformità dei diversi processi di ricostruzione in corso in ambito nazionale. La lunga e varia esperienza di interventi post-emergenziali ha infatti evidenziato l'esigenza di prevedere, pur nel rispetto delle specificità territoriali – in relazione alle quali, come si è detto, risulta opportuno garantire comunque istituti adattabili e misure flessibili –, **omogenei standard di qualità** della ricostruzione e **identici presidi di legalità**, in modo da superare divergenze territoriali ed eventuali svantaggi di alcuni contesti rispetto ad altri, anche in termini di maggiore esposizione e contiguità a fenomeni criminali.

In tale ottica, si ritiene che sarebbe utile integrare l'impianto unitario previsto nella proposta governativa con ulteriori elementi, idonei ad assicurare un maggior grado di coordinamento tra i processi ricostruttivi in corso, senza sacrificare le richiamate esigenze di flessibilità.

Si suggerisce, in particolare, di costituire una **conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione**, coordinata dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale partecipino in modo strutturale tutti i commissari nominati per le ricostruzioni, con l'incentivo a **condividere dati e best practices**, anche sulla base delle indicazioni a tal fine dettate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice dei contratti pubblici.

In secondo luogo, al fine di garantire uniforme impegno nel contrasto alle condotte illecite, si propone di prevedere tendenzialmente, per tutte le gestioni commissariali, un **modello organizzativo mirato**, rispondente ad un **prototipo apposito di prevenzione della corruzione**, definito da ANAC nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione.

Si invita a valutare, inoltre, l'opportunità di prevedere specifici vincoli al **riuso degli strumenti di gestione informatica e digitale**, nonché la creazione di una **piattaforma unica di monitoraggio degli andamenti delle ricostruzioni**, integrata con la citata Piattaforma unica della trasparenza costituita presso ANAC, anche nell'ottica di facilitare le attività di governo.

Fortemente auspicabile appare, infine, la costituzione di un **elenco di fornitori con un ratingspecifico**, vagliati in una apposita **white list nazionale** che ne attesti e monitori costantemente la impermeabilità al rischio di infiltrazioni mafiose, sul modello dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189/2016 con riferimento agli interventi di ricostruzione *post sisma* nell'Italia centrale<sup>10</sup>.

**Si propongono, dunque, i seguenti emendamenti:**

---

<sup>10</sup> Analoga disposizione è stata prevista anche per le imprese che intendono operare nella ricostruzione post-sisma L'Aquila 2009 (art. 54. d.l. 77/2021) e per l'emergenza Isola di Ischia (dall'art. 5-ter del d.l. 186/2023).



All'articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente: «**3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21.**»

All'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente: «**1-bis. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la coordina, è istituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, composta da tutti i Commissari straordinari nominati per attività di ricostruzione di rilievo nazionale, la quale opera come una struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di regia di cui all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. A tal fine, all'articolo 221, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 36 del 2023, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: 'f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione.'**»

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

**«Art. 21-bis.**

**Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose**

**1. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative a stati di ricostruzione di rilievo nazionale.**

**2. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, è istituita, con decreto del Ministero dell'Interno, nell'ambito del Ministero medesimo, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata "Struttura speciale per la sicurezza e la legalità nelle attività di ricostruzione", la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi di ricostruzione di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia di ricostruzione post-calamità, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure**



*di cui all'articolo 94-bis del decreto medesimo. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.*

## **6) Disposizioni in materia di contratti pubblici**

Il disegno di legge A.C. n. 1632 contiene numerose disposizioni in materia di contratti pubblici, sulle quali si ritiene di dover esprimere alcune considerazioni, soprattutto per quanto attiene alla previsione di deroghe rispetto alla disciplina ordinaria di cui al decreto legislativo n. 36/2023.

### **6.1) La sotto-disciplina derogatoria (Art. 13, co. 10, e Art. 2, co. 4)**

Come anticipato, la fase della ricostruzione, intervenendo in un momento successivo al primo soccorso e sviluppandosi in un arco temporale abbastanza esteso, non presenta esigenze di urgenza tali da richiedere il ricorso sistematico alla deroga. Alla luce di tali considerazioni, si è pertanto evidenziata, nei paragrafi precedenti, l'opportunità di non vincolare il Commissario straordinario all'emergenza e di prevedere, piuttosto, l'utilizzo dei poteri in deroga come mera facoltà, da attivarsi ove ne sussista l'effettiva necessità.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alla disciplina dei contratti pubblici connessi agli interventi di ricostruzione.

Pertanto, appare **non del tutto condivisibile la scelta di introdurre, nell'ambito del disegno di legge in esame, una normativa ampiamente derogatoria** da applicarsi alle procedure e ai contratti riferiti agli interventi di ricostruzione pubblica.

L'articolo 13, comma 10, infatti, in materia di ricostruzione pubblica, prevede l'applicazione delle disposizioni della parte II, titolo IV, del decreto-legge n. 77/2021 *"recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture"*, *"senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica"*.

La norma, come formulata, presenta diverse criticità.

In primo luogo, introduce nell'ordinamento **un'ulteriore, peculiare, sotto-disciplina derogatoria al codice dei contratti pubblici**, estendendo a procedure di gara connesse alla ricostruzione *post calamità* speciali disposizioni semplificatorie e acceleratorie previste per gli appalti ricompresi nel PNRR. A tal proposito, è doveroso evidenziare che le deroghe, dando luogo a complesse stratificazioni

normative, risultano **disfunzionali**, compromettono la certezza del diritto, ledono la trasparenza del mercato, generano incertezze applicative e incidono sulle garanzie che l'ordinamento pone a presidio della fase esecutiva dei contratti pubblici.

In secondo luogo, la formulazione presente nell'articolo 13, comma 10, **non individua in modo puntuale le specifiche norme applicabili**, ma si limita a prevedere **genericamente** l'applicazione delle disposizioni contenute nella parte II, titolo IV, del decreto-legge n. 77/2021, recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali e **facendo salvo, per giunta, il ricorso a poteri e a deroghe di maggior favore** previste dalla disciplina vigente o dai provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse. Viene così a configurarsi una sorta di **deroga alla deroga**.

Si delinea, infatti, in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici connessi agli interventi di ricostruzione *post* calamità, una **normativa composita**, derogatoria al codice dei contratti, fondata essenzialmente sulla disciplina speciale che il d.l. 77/2021 prevede per gli appalti PNRR ma eventualmente integrabile con altre disposizioni di maggior favore, anch'esse derogatorie, contenute in altri provvedimenti.

Si ritiene che tale artificiosa disciplina possa dare luogo a **rilevanti incertezze applicative** e che, con l'intento di imprimere un'accelerazione al processo di ricostruzione, rischi in realtà, a causa di disposizioni vuote e poco chiare, prive della necessaria puntualità definitiva, di sortire l'effetto opposto, rallentando le procedure e alimentando il contenzioso.

**L'effetto acceleratorio, infatti, non si ottiene con il sovrapporsi delle deroghe, ma con la certezza delle regole.**

Al riguardo, deve anche evidenziarsi che **l'articolo 17 del disegno di legge in esame introduce già una deroga molto ampia**, consentendo di attrarre entro il quadro normativo della ricostruzione, con le relative disposizioni acceleratorie e semplificatorie, **ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio** – su richiesta delle amministrazioni competenti, previo parere della Cabina di coordinamento, mediante la sottoscrizione di apposito protocollo con il Commissario straordinario – a condizione che queste non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari agli interventi previsti nell'ambito della ricostruzione stessa e risultino già interamente finanziate.

Anche alla luce di ciò, non sembra opportuno introdurre ipotesi di deroga alla deroga.

Al tempo stesso, per i richiamati benefici della digitalizzazione in termini di semplificazione e trasparenza, si evidenzia ancora una volta la necessità di **non consentire deroghe alle norme del decreto legislativo n. 36/2023 in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti**.

Analoghe considerazioni possono essere espresse anche con riferimento alla previsione di cui all'articolo 2, comma 4, del disegno di legge in esame, ove si dà facoltà al Commissario straordinario di emanare, **all'approssimarsi della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale**, per la durata massima di sei mesi e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, **disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi**, con il solo vincolo del rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.

Anche in questo caso, sembra essere introdotta una **deroga alla deroga**, in quanto viene attribuito al Commissario straordinario il potere di disporre deroghe rispetto ad una disciplina di riferimento che,



come definita dal richiamato articolo 13, comma 10, appare già ampiamente derogatoria, **per giunta in una fase in cui non solo è cessata l'emergenza, ma addirittura volge al termine anche lo stesso stato di ricostruzione.** Si rischia, così, di procrastinare eccessivamente il ritorno alla normalità.

**Troppo ampia, inoltre, appare la portata di tale ulteriore deroga,** che fa salvi solo i principi generali dell'ordinamento e le norme dell'Unione europea.

Sarebbe opportuno, pertanto, non prevedere l'ulteriore opzione derogatoria di cui all'articolo 2, comma 4, o comunque introdurre maggiori vincoli all'esercizio della stessa, disponendo, da un lato, che ad essa il Commissario possa ricorrere solo ove strettamente necessario e con adeguata motivazione e, dall'altro, che sia comunque assicurato il rispetto delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice antimafia e del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché delle norme del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione, anche per analogia con la formulazione adottata nell'articolo 3, comma 7, già oggetto di specifiche osservazioni nelle pagine precedenti.

**Alla luce delle valutazioni espresse, si propongono, dunque, i seguenti emendamenti:**

All'articolo 2, comma 4, *in primis*, **espungere le parole da: «*Ferma restando in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli*» a: «*in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.*»**  
oppure, in subordine,  
dopo le parole: «*e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso,* » inserire le seguenti: «*ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione,*», e dopo le parole: «*nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dell'Unione europea*» inserire le seguenti: «*e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 7*»

All'articolo 13, comma 10, **espungere le parole da: «*, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore*» a: «*di cui al comma 1 del presente articolo,* »,** e dopo le parole: «*per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2.* », aggiungere il seguente periodo: «*Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*»

## **6.2) L'affidamento dei contratti relativi ai servizi di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso (Art. 19, co. 5)**

L'articolo 19, comma 3, della proposta normativa in esame prevede che, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo n. 152/2006<sup>11</sup>, **i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi calamitosi, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti** disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico degli stessi, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive e segnalare i materiali pericolosi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi, da avviare a raggruppamento presso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo o direttamente agli impianti di trattamento dei rifiuti.

<sup>11</sup> Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale".



In merito alla gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, **si plaude, in particolare, alla scelta di prevedere forme di recupero e riuso** di essi come nuova materia prima da mettere a disposizione della ricostruzione, nonché la **possibilità di cessione degli stessi** dietro versamento di un contributo al comune di provenienza (articolo 19, comma 2, lettera e).

Si evidenzia, al riguardo, che ANAC è recentemente intervenuta sul tema, suggerendo, con un'apposita nota al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, la **creazione di una banca dati** relativa alle terre e rocce da scavo risultanti da cantieri edili, al fine di permetterne il riuso, incrociando la domanda e l'offerta, nell'ottica di un'**economia circolare** e di una possibile riduzione del volume dei rifiuti.

In tale prospettiva, si invita a valutare l'opportunità di prevedere in via generalizzata, per tutti i processi di ricostruzione di rilievo nazionale, l'utilizzo di **strumenti digitali per le attività di scarico e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso**, in modo da consentirne l'integrale tracciamento per il successivo eventuale riuso. Ciò risulterebbe di grande utilità e importanza anche ai fini dell'adozione di modelli di **cantiere digitale** negli interventi di ricostruzione.

Venendo a profili più strettamente connessi alla materia del *procurement*, il comma 5 dello stesso articolo 19 dispone che la raccolta dei predetti materiali e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di trattamento rifiuti, sono operati a cura delle **aziende incaricate del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani** nei territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate o **attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 76 del codice dei contratti pubblici**.

La disposizione in esame, dunque, in relazione all'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione degli edifici, ove le relative prestazioni non siano eseguite (direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate) dalle aziende che svolgono in via ordinaria il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, prevede, per l'individuazione delle imprese cui affidare i connessi contratti, il **ricorso generalizzato alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando**, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36/2023.

Tuttavia, posto che le attività di raccolta e trasporto dei predetti materiali intervengono in una fase successiva a quella emergenziale, dopo l'avvio del processo di ricostruzione, non sembrerebbe sussistere, per l'utilizzo di tale procedura, il presupposto di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c) del codice, ovvero le *"ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante"* che rendano impossibile il rispetto dei termini previsti per le procedure aperte o ristrette o competitive con negoziazione, né tanto meno ricorrono le ulteriori condizioni individuate dalle lettere a) e b) del citato articolo.

Inoltre, come sopra evidenziato, l'opzione della procedura negoziata senza bando espone le stazioni appaltanti al **rischio di gara deserta**, con la necessità di ripetere la procedura e con conseguente allungamento dei tempi di aggiudicazione del contratto, laddove un'eventuale procedura aperta espletata in modalità interamente digitale ridurrebbe significativamente tale rischio, assicurando un'ampia concorrenza con ridotti oneri amministrativi a carico sia delle amministrazioni committenti sia degli stessi operatori economici.



Per tali ragioni, si suggerisce di valutare l'opportunità che il ricorso alla procedura negoziata senza bando sia previsto **come mera facoltà piuttosto che come regola**.

Già in passato l'uso di un linguaggio prescrittivo nelle disposizioni relative alle procedure negoziate, in luogo di formulazioni più sfumate che qualificassero tale opzione come mera facoltà piuttosto che come un obbligo per le stazioni appaltanti, è stato motivo di richiami e rilievi da parte della Commissione europea, la quale ha infatti ravvisato profili "anticoncorrenziali" nella scelta del Legislatore italiano di "prescrivere", anziché "consentire", il ricorso alla procedura negoziata.

La stessa ANAC, in relazione all'affidamento di appalti di importo inferiore alle soglie europee, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36/2023, già in sede di commento agli schemi di codice, ha evidenziato l'opportunità di **consentire in ogni caso alle stazioni appaltanti, nell'esercizio della propria discrezionalità e in applicazione del principio di auto-organizzazione amministrativa, di ricorrere alle procedure ordinarie**, in luogo delle procedure negoziate, qualora le caratteristiche del mercato di riferimento inducano a ritenere preferibile un ampio confronto concorrenziale. Le problematiche sollevate dall'Autorità sono state integralmente riproposte nel loro contenuto nella **Circolare del MIT n. 298 del 20 novembre 2023**, che, in relazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, fornisce chiarimenti interpretativi per estendere la possibilità di ricorso alle procedure ordinarie *"nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che, in particolare, richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette come disposto dalla direttiva 2014/24/UE."*

**Si propongono, dunque, i seguenti emendamenti all'articolo 19:**

All'articolo 19, comma 2, lettera e), dopo le parole: *«al comune da cui provengono tali materiali»* aggiungere le seguenti: *«; al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali»*

All'articolo 19, comma 5, dopo le parole: *«di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»* aggiungere le seguenti: *«; ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale»*

## **7) La trasparenza dei finanziamenti e delle spese (Artt. 6, co. 1, e 11, co. 6)**

Come sopra rappresentato, al fine di consentire il coinvolgimento della comunità civica nel processo di ricostruzione, in un contesto di attiva partecipazione e di fiducia nelle istituzioni, occorre che sia garantita la massima trasparenza, soprattutto per quanto attiene alla gestione delle risorse finanziarie. In tal modo, infatti, si crea consenso e si dà visibilità allo sforzo che l'intero Paese, nelle sue varie componenti e articolazioni, sta compiendo per realizzare la ricostruzione.

In tale ottica, si ritiene fondamentale **potenziare il ricorso a strumenti digitali che assicurino la pubblicità dei fondi assegnati, dei contributi erogati e delle spese liquidate**, in modo da dare evidenza dell'intero ciclo delle risorse destinate alla ricostruzione.

Posto che l'articolo 11, comma 6, opportunamente già prevede la **dematerializzazione** delle procedure relative alla concessione e all'erogazione dei contributi, mediante l'impiego di piattaforme



informatiche, si invita a valutare un rafforzamento di detta disposizione mediante una norma che garantisca l'interconnessione di tali piattaforme con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso ANAC.

Si suggeriscono, pertanto, alcuni interventi emendativi in tal senso, al fine di garantire, attraverso un più ampio ricorso alla digitalizzazione e l'interconnessione con la Piattaforma unica della trasparenza, la piena conoscibilità sia dei fondi assegnati per i diversi interventi, pubblici e privati, (articolo 6) sia dei contributi erogati per la ricostruzione privata (articolo 11).

**Vengono proposti, dunque, i seguenti emendamenti agli articoli 6 e 11:**

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «*ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1.* », aggiungere il seguente periodo: «*Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.* »

All'articolo 11, comma 6, dopo le parole: «*con l'impiego di piattaforme informatiche*», inserire le seguenti: «*interconnesse con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC*»

### **7.1) La tracciabilità dei flussi finanziari (Artt. 12 e 11, co. 4)**

Nella prospettiva di assicurare la massima trasparenza nella gestione dei fondi per la ricostruzione e nell'erogazione dei relativi contributi, si condivide la scelta – in linea con quanto suggerito da ANAC in precedenti interventi sul tema – di prevedere anche nel settore privato l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, con un espresso richiamo agli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010<sup>12</sup>.

L'articolo 12, comma 1, del disegno di legge in esame, infatti, introduce **l'obbligo di inserire, nei contratti relativi a interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, la clausola di tracciabilità finanziaria**, in analogia a quanto previsto dall'articolo 31 del più volte citato decreto-legge n. 189/2016 in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici nell'Italia centrale.

Al riguardo, si suggerisce tuttavia di prevedere, in discontinuità anche rispetto alle disposizioni del richiamato decreto-legge n. 189/2016, che la predetta clausola di tracciabilità **si intenda applicabile anche se non espressamente inserita nel contratto**. Infatti, l'attuale formulazione della proposta normativa in commento, subordinando tale clausola ad accettazione ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile, rischia di depotenziare l'istituto della tracciabilità, compromettendone l'efficacia come strumento di contrasto alle infiltrazioni criminali e all'evasione fiscale.

Per analoghe ragioni, si ritiene necessario un intervento emendativo anche in relazione all'ipotesi di subappalto. Diversamente che per la ricostruzione *post* sisma nell'Italia centrale, infatti, nell'articolo in esame **non si prevede, in capo all'impresa esecutrice di interventi di ricostruzione privata, l'onere di dare immediata comunicazione alla gestione commissariale dell'eventuale inottemperanza dei**

<sup>12</sup> Legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".



**propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità.** Si suggerisce, dunque, di integrare la proposta normativa in tal senso, atteso che la ricostruzione privata, prevedendo un numero di interventi molto più alto e frammentato di quella pubblica e avendo una scarsa regolamentazione di base, risulta estremamente esposta a rischi di abusi e distorsioni.

Per la medesima esigenza di un adeguato tracciamento di tutte le attività relative alla ricostruzione, si propone, infine, di intervenire anche sul comma 4 dello stesso articolo 11, ove si prevede che gli interventi siano identificati dal **codice unico di progetto (CUP)**, integrando la disposizione con la previsione dell'obbligo di identificare gli interventi, oltre che con il CUP, anche con il **codice identificativo di gara (CIG)**, che consente di tracciare e individuare ogni singolo contratto nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso ANAC, con notevoli vantaggi anche ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere.

**Vengono proposti, pertanto, i seguenti emendamenti agli articoli 11 e 12:**

All'articolo 11, comma 4, dopo le parole: «*nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021*», aggiungere le seguenti: «*, nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136*»

All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole da: «*è sempre obbligatorio*» a: «*ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile*» con le seguenti: «*la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile*», e dopo le parole: «*gli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136*» aggiungere le seguenti: «*, nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi*»

### **8) Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori (Art. 22)**

Opportunamente il disegno di legge in esame prevede anche specifiche disposizioni a tutela dei lavoratori impiegati negli interventi di ricostruzione.

In particolare, l'articolo 22, comma 1, assoggetta la realizzazione degli interventi su edifici privati che fruiscono di un contributo pubblico alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza del **trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali**, nonché con riguardo al possesso del **documento unico di regolarità contributiva (DURC)**. È senz'altro da valutare positivamente l'estensione agli interventi sugli edifici privati delle principali garanzie assicurate in ambito pubblico in materia di tutela dei lavoratori, per quanto concerne, nello specifico, l'osservanza del trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva, il possesso del DURC e le verifiche in ordine alla regolarità della posizione contributiva.

Sempre in tema di tutela dei lavoratori, lo stesso articolo 22 pone a carico delle imprese affidatarie o esecutrici di interventi su edifici privati danneggiati dagli eventi calamitosi ulteriori importanti obblighi con riferimento all'iscrizione e al versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o



regionali (comma 3), alla sistemazione alloggiativa dei dipendenti (comma 4), nonché all'identificazione degli stessi mediante tesserino di riconoscimento (comma 5).

Apprezzabile appare, inoltre, la previsione della stipula di appositi **protocolli di legalità presso le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo**, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione, con la connessa istituzione di un tavolo permanente (comma 7). L'Autorità, infatti, ha costantemente segnalato, in tema di ricostruzione *post* calamità, l'importanza di privilegiare, ove possibile, la previsione di protocolli di legalità – da stipulare con le Preture, le Prefetture e gli Ispettorati del lavoro – come strumenti idonei a garantire non solo la collaborazione istituzionale nella lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, ma anche il puntuale rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Si esprime piena condivisione, inoltre, per la **previsione dell'obbligo di assicurare l'identificazione del personale operante nell'area di cantiere**. Detto obbligo, infatti, stabilito sia dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (articoli 18, comma 1, lettera *u*), e 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81/2008<sup>13</sup>) sia dalla normativa antimafia (articolo 5 della legge n. 136/2010<sup>14</sup>), risponde alla duplice fondamentale finalità della tutela dei lavoratori e del tracciamento dei soggetti che operano nell'area di cantiere, anche nell'ottica del rispetto della legalità e della prevenzione di infiltrazioni criminali.

A tale riguardo, nel ribadire la positiva valutazione della scelta effettuata, si suggerisce, altresì, di **incentivare il ricorso ai cantieri digitali**, i quali, assicurando sia il costante monitoraggio delle condizioni di sicurezza sul lavoro sia il controllo degli accessi e delle presenze nell'area di cantiere, risultano particolarmente idonei a soddisfare entrambe le esigenze sopra richiamate. Tale incentivazione potrebbe avvenire, per esempio, prevedendo agevolazioni di natura fiscale o finanziaria per le imprese che investano nella digitalizzazione dei cantieri.

Allo scopo di potenziare ulteriormente le tutele per i lavoratori, infine, il Legislatore potrà eventualmente valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito della ricostruzione privata, il ricorso al **DURC di congruità** – introdotto dall'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 76/2020 e regolamentato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 giugno 2021 – la cui finalità è proprio quella di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

**Vengono proposti, pertanto, i seguenti emendamenti all'articolo 22:**

All'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «*documento unico di regolarità contributiva (DURC)* », aggiungere le seguenti: «***comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato***»

All'articolo 22, comma 6, dopo le parole: «*della legge 13 agosto 2010, n. 136.*», aggiungere il seguente periodo: «***Le imprese affidatarie o esecutrici di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici o privati danneggiati dall'evento calamitoso che abbiano presentato o che presentino progetti specifici per la digitalizzazione del cantiere coerenti con le direttive del Commissario straordinario***»

<sup>13</sup> Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

<sup>14</sup> Legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".



*beneficiano dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in misura maggiorata del 10 per cento.»*

### **9) Disposizioni in materia di subappalto nei lavori privati (Art. 12, co. 5)**

Nell'ottica della tutela dei lavoratori impiegati nella ricostruzione e della prevenzione di irregolarità e abusi, si suggerisce al Legislatore di valutare anche un rafforzamento delle disposizioni della proposta normativa in esame relative al subappalto negli interventi su edifici privati.

In particolare, all'articolo 12, comma 5, ove si ammette, nei contratti tra privati, il subappalto di lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa, si invita a valutare l'opportunità di **estendere al subappalto negli interventi di ricostruzione privata alcune specifiche norme relative al subappalto nel settore dei contratti pubblici.**

Si fa riferimento, nel dettaglio, alla possibile estensione al settore privato della **responsabilità solidale del contraente principale con il subappaltatore**, nonché all'eventuale introduzione di una disposizione volta ad assicurare che la violazione degli obblighi normativi in materia di subappalto comporti la **perdita del contributo pubblico erogato.**

In coerenza con tale ultimo intervento, si potrebbe altresì modificare l'articolo 11, comma 5, ove si dispone genericamente che la concessione dei contributi "è subordinata a espresse clausole di revoca", ricomprendendo espressamente fra dette ipotesi di revoca la violazione degli obblighi in materia di subappalto, oltre che l'inadempimento dell'obbligo di tracciabilità finanziaria, come si vedrà meglio più avanti.

**Si propone, dunque, il seguente emendamento all'articolo 12:**

All'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «*delle opere e delle quantità da subappaltare*» aggiungere le seguenti: «*in ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto*», e dopo le parole «*al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.*» aggiungere il seguente periodo: «*Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.*»

### **10) Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti (Art. 21)**

Opportunamente il disegno di legge in esame dedica un intero articolo alle disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti. Si ritiene, anzi, che tale profilo debba essere ulteriormente rafforzato e potenziato, anche nell'ottica del necessario bilanciamento agli ampi poteri in deroga riconosciuti alla gestione commissariale, come già evidenziato in più occasioni nel presente documento.

In tale prospettiva si è già proposto, al paragrafo 3.2, di integrare l'articolo 21 con una specifica disposizione volta ad assicurare l'utilizzo della **Piattaforma unica della trasparenza istituita presso**



**ANAC** per la pubblicità degli atti riferiti agli interventi di ricostruzione e alle relative procedure. Si rinvia, al riguardo, alle considerazioni ivi espresse.

Nell'attuale formulazione, l'articolo 21 dispone che tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del codice medesimo, siano pubblicati e aggiornati nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e siano soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 33/2013<sup>15</sup>. È altresì prevista la pubblicazione, nella predetta sezione informatica, degli ulteriori atti indicati all'articolo 28, comma 1, del codice dei contratti (informazioni e dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139).

Nel dettaglio, in merito alla formulazione della norma, si segnala che **appare non del tutto appropriato il riferimento all'articolo 61 del codice dei contratti pubblici** (*"Tutti gli atti del Commissario straordinario [...] ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, [...] sono pubblicati"*), posto che detto articolo disciplina i *"contratti riservati"* non in quanto connotati da particolari esigenze di riservatezza, ma in quanto la partecipazione alle relative procedure o la relativa esecuzione viene *"riservata"* dalla stazione appaltante o dall'ente concedente a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Si suggerisce, pertanto, di emendare il testo con un riferimento, anziché all'articolo 61, all'**articolo 35** dello stesso codice dei contratti, contenente specifiche previsioni in merito a eventuali ipotesi di riservatezza.

Più in generale, si invita a valutare l'opportunità che l'auspicato potenziamento del presidio di trasparenza venga realizzato, oltre che – come si è detto – con l'istituzione di una **piattaforma unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza** istituita presso ANAC, e con l'integrale **estensione agli interventi di che trattasi delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione**, anche mediante specifiche **"misure rafforzate"**.

Tra queste si suggeriscono, in particolare, l'adozione di un **documento di programmazione di tutti gli interventi con il cronoprogramma delle azioni**, da pubblicare e da aggiornare in modo dinamico in ragione dello stato di avanzamento delle singole linee di attività, nonché, per le eventuali procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, la pubblicazione di appositi **avvisi di**

---

<sup>15</sup> Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.



**indagine di mercato** finalizzati a consentire a tutti gli operatori del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

Può costituire, inoltre, un'efficace misura di trasparenza l'istituzione di un **elenco speciale dei professionisti abilitati**, gestito dal Commissario straordinario e avente la finalità di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi attinenti all'architettura e all'ingegneria, accompagnato da misure volte ad evitare la concentrazione degli incarichi in capo ad un numero limitato di professionisti e, nel contempo, a promuovere occasioni di lavoro, in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge n. 189/2016 in relazione agli interventi di ricostruzione *post sisma* nell'Italia centrale. Nell'ottica della massima trasparenza, il predetto elenco dovrebbe, altresì, essere gestito attraverso **strumenti digitali** e, in particolare, mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Da ultimo, si rileva che l'articolo in esame risulta privo di disposizioni specifiche in materia di **conflitti di interessi**. Al fine di assicurare il necessario presidio di legalità anche per tale delicato profilo, si suggerisce di integrare le disposizioni in esame, da un lato, introducendo il **vincolo del decreto legislativo n. 39/2013** in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e, dall'altro, prevedendo – come sopra proposto – che il Commissario si avvalga, per la prevenzione e l'individuazione dei conflitti di interessi in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, dell'**alta sorveglianza di ANAC** e, conseguentemente, dell'ausilio dell'**Unità Operativa Speciale (UOS)** nelle forme e con le modalità precedentemente descritte (cfr. paragrafo 3.4).

**Vengono proposti, dunque, i seguenti emendamenti:**

All'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «*ai sensi dell'articolo 61* » con le parole: «*ai sensi dell'articolo 35*»

All'articolo 21, dopo il comma 1-*bis* (cfr. *supra*, paragrafo 3.2), aggiungere i seguenti:

«*1-ter. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.*

*1-quater. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo e presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo,*



*specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.»*

All'articolo 21-bis, dopo il comma 2 (cfr. *supra*, paragrafo 5), inserire il seguente:

**«3. Nell'ambito delle ricostruzioni di rilievo nazionale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»**

### **11) Osservazioni di carattere formale e redazionale**

In pieno spirito collaborativo, si formulano, infine, alcuni suggerimenti di *drafting* legislativo che si ritiene possano giovare alla chiarezza di alcune previsioni contenute nel disegno di legge A.C. n. 1632.

All'**articolo 9, comma 1**, così come all'**articolo 10, comma 1**, e all'**articolo 13, comma 1**, non sembra opportuno il rinvio a successive disposizioni di legge che intervengano a integrare la disciplina regolamentando specifici profili. Una simile formulazione, infatti, presuppone una sovra-ordinazione del testo in esame rispetto a eventuali leggi successive; sovra-ordinazione che è tuttavia da escludersi, in quanto la proposta normativa presentata, non potendosi configurare né come fonte organica né come testo unico, **non può imporre vincoli alla successiva attività legislativa.**

All'**articolo 11, comma 5**, ove si stabilisce che la concessione dei contributi "è subordinata a espresse clausole di revoca", si suggerisce di evitare una formulazione troppo ampia e generica, che rimetta al Commissario straordinario la successiva individuazione di dette clausole, con il rischio di rilevanti difformità tra i diversi stati di ricostruzione di rilievo nazionale. Risulta preferibile, pertanto, prevedere espressamente le specifiche ipotesi di revoca.

**Anche alla luce delle considerazioni svolte nelle pagine precedenti, si propone, dunque, il seguente emendamento:**

All'articolo 11, comma 5, sostituire le parole: «è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale, » con le parole: **«è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché»**

All'**articolo 13, comma 13**, ove si prevede che "Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i compiti e le funzioni attribuiti" agli **ulteriori Commissari straordinari introdotti dalla vigente normativa con competenze specifiche** (interventi infrastrutturali, dissesto idrogeologico, interventi idrici, interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia), si suggerisce di chiarire meglio come si intendano coordinare i compiti del Commissario straordinario alla ricostruzione con le diverse funzioni che competono ad altri Commissari straordinari in relazione a specifiche materie.



Non si evince, infatti, se, nel caso di un intervento afferente ad uno di tali specifici settori (ad esempio, dissesto idrogeologico o interventi idrici) in un territorio oggetto di uno stato di ricostruzione di rilievo nazionale, la competenza spetti unicamente al Commissario individuato sulla base della normativa settoriale di riferimento o eventualmente, in una certa misura, anche al Commissario straordinario alla ricostruzione.

All'**articolo 26**, non sembra opportuno formulare le **disposizioni transitorie** in negativo. Si suggerisce, pertanto, il seguente intervento emendativo:

All'articolo 26, sostituire le parole: «*non si applicano alle gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge medesima*» con le parole: «*si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità istituite in data successiva all'entrata in vigore della legge medesima*»

## **12) Riepilogo delle proposte emendative formulate in relazione al disegno di legge A.C. n. 1632**

### **Emendamenti all'articolo 2 (Stato di ricostruzione di rilievo nazionale):**

All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «*ed è prorogabile fino a dieci anni.*», aggiungere le seguenti: «*previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari*»

All'articolo 2, comma 4, *in primis*, **espungere le parole da:** «*Ferma restando in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli*» a: «*in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.*»

oppure, in subordine,

dopo le parole: «*e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso,*» inserire le seguenti: «*ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione,*», e dopo le parole: «*nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dell'Unione europea*» inserire le seguenti: «*e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 7*»

### **Articolo 2, comma 2**

<b>Formulazione attuale</b>	<b>Formulazione proposta</b>
2. La deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 stabilisce la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, comunque nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza, con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del	2. La deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 stabilisce la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, comunque nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza, con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del



<p>2018, non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile fino a dieci anni. La proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.</p>	<p>2018, non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile fino a dieci anni <u><i>previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari</i></u>. La proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.</p>
---	--

#### Articolo 2, comma 4

Formulazione attuale	Formulazione proposta
<p>4. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, sentita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4, che si pronuncia nei quindici giorni successivi alla richiesta, adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria per il coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), fino alla conclusione degli interventi medesimi. Ferma restando in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con l'ordinanza di cui al primo periodo possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, non prorogabile, e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.</p>	<p><i>In primis</i></p> <p>4. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, sentita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4, che si pronuncia nei quindici giorni successivi alla richiesta, adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria per il coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), fino alla conclusione degli interventi medesimi.</p> <p><i>Oppure, in subordine</i></p> <p>4. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, sentita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4, che si pronuncia nei quindici giorni successivi alla richiesta, adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria per il coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), fino alla conclusione degli interventi medesimi. Ferma restando in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con l'ordinanza di cui al primo periodo possono essere altresì emanate, per la</p>



	durata massima di sei mesi, non prorogabile, e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, <b><u>ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione</u></b> , disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea <b><u>e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 7</u></b> , in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.
--	---

### **Emendamenti all'articolo 3 (Commissario straordinario alla ricostruzione):**

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «*trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione*» inserire le seguenti: «***e al Parlamento, allo scopo di consentire alle competenti commissioni lo svolgimento di attività di verifica e monitoraggio, anche mediante audizioni apposite e sessioni da tenersi nei territori interessati, nonché al fine dell'emissione dei pareri di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 5, comma 1***», e dopo le parole: «*nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato*» inserire le seguenti: «***e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82***»

All'articolo 3, comma 6, lettera b), dopo le parole: «*e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo.* », inserire il seguente periodo: «***Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.***»

All'articolo 3, comma 6, lettera e), dopo le parole: «*del Ministero dell'economia e delle finanze*», aggiungere le seguenti: «***e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione***»

All'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «***6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità***»



*e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»*

All'articolo 3, comma 7, dopo le parole: «del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, », aggiungere le seguenti: «**delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,**»

**Articolo 3, comma 1**

Formulazione attuale	Formulazione proposta
<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che può essere individuato nel presidente della regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, nel presidente di una delle regioni interessate. In alternativa, con le medesime modalità previste dal primo periodo, il Commissario straordinario alla ricostruzione è individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo può essere disposta la revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il Commissario straordinario trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge</p>	<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che può essere individuato nel presidente della regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, nel presidente di una delle regioni interessate. In alternativa, con le medesime modalità previste dal primo periodo, il Commissario straordinario alla ricostruzione è individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo può essere disposta la revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il Commissario straordinario trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione <b><u>e al Parlamento, allo scopo di consentire alle competenti commissioni lo svolgimento di attività di verifica e monitoraggio, anche mediante audizioni apposite e sessioni da tenersi nei territori interessati, nonché al fine dell'emissione dei pareri di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 5, comma 1,</u></b> utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato <b><u>e nella Banca dati nazionale dei contratti</u></b></p>



<p>15 luglio 2011, n. 111, utilizzando le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f), del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p><u>pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</u>, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, utilizzando le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f), del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>
--	--

#### Articolo 3, comma 6

Formulazione attuale	Formulazione proposta
<p>6. Il Commissario straordinario:</p> <p>a) opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dalla presente legge con gli interventi di rispettiva competenza;</p> <p>b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano degli interventi può prevedere altresì eventuali misure di delocalizzazione necessarie, relative esclusivamente agli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi, in alternativa e nei limiti del contributo concedibile per la ricostruzione, specificando altresì le spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla sua gestione. Il medesimo piano di interventi, redatto sulla base della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, è adottato dal Commissario straordinario, di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni e le</p>	<p>6. Il Commissario straordinario:</p> <p>a) opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dalla presente legge con gli interventi di rispettiva competenza;</p> <p>b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. <u>Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.</u> Il piano degli interventi può prevedere altresì eventuali misure di delocalizzazione necessarie, relative esclusivamente agli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi, in alternativa e nei limiti del contributo concedibile per la ricostruzione, specificando altresì le spese connesse alla demolizione dell'immobile</p>



province autonome interessate, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; il piano tiene conto delle esigenze di sviluppo economico, è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse economiche allo scopo stanziate ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;

c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), nei limiti di quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f);

d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f):

1) nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di interventi di cui alla lettera b) e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati designati ai sensi del medesimo articolo 4;

2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e quelli di titolarità degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;

3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle

ovvero alla sua gestione. Il medesimo piano di interventi, redatto sulla base della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, è adottato dal Commissario straordinario, di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; il piano tiene conto delle esigenze di sviluppo economico, è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse economiche allo scopo stanziate ai sensi degli articoli

9, comma 1, e 13, comma 1;

c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), nei limiti di quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f);

d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f):

1) nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di interventi di cui alla lettera b) e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati designati ai sensi del medesimo articolo 4;

2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e quelli di titolarità degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;

3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle



opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;

4) nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera *f*) del presente comma, può autorizzare le regioni, le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e gli enti locali compresi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione nazionale, in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai citati enti e amministrazioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti e le amministrazioni interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui al comma 7 del presente articolo, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le risorse destinate alle assunzioni di cui al presente numero sono utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data dell'autorizzazione ad assumere;

e) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili

opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;

4) nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera *f*) del presente comma, può autorizzare le regioni, le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e gli enti locali compresi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione nazionale, in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai citati enti e amministrazioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti e le amministrazioni interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui al comma 7 del presente articolo, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le risorse destinate alle assunzioni di cui al presente numero sono utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data dell'autorizzazione ad assumere;

e) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze **e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione;**

f) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili



<p>per le finalità del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deliberato ai sensi all'articolo 2; g) esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attività prevista dalla presente legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4.</p>	<p>per le finalità del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deliberato ai sensi all'articolo 2; g) esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attività prevista dalla presente legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4. <b><u>6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</u></b></p>
--	---

**Articolo 3, comma 7**

Formulazione attuale	Formulazione proposta
<p>7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione e sia fatto salvo il rispetto</p>	<p>7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione e sia fatto salvo il rispetto</p>



<p>delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.</p>	<p>delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, <b><u>delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</u></b>, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.</p>
---	--

**Emendamento all'articolo 4 (Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione):**

All'articolo 4, comma 3, lettera b), dopo le parole: «nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato», aggiungere le seguenti: «***e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'ANAC***»

**Articolo 4, comma 3**

Formulazione attuale	Formulazione proposta
<p>3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:</p> <p>a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 3, comma 3;</p> <p>b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;</p> <p>c) nella definizione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b);</p> <p>d) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;</p>	<p>3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:</p> <p>a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 3, comma 3;</p> <p>b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato <b><i>e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'ANAC</i></b>;</p> <p>c) nella definizione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b);</p> <p>d) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;</p>



e) nella redazione dei piani speciali di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 13, comma 2; f) nell'integrazione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici già programmati di cui all'articolo 17.	e) nella redazione dei piani speciali di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 13, comma 2; f) nell'integrazione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici già programmati di cui all'articolo 17.
--	--

### **Emendamenti all'articolo 5 (*Directive del Presidente del Consiglio dei Ministri*):**

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale», aggiungere il seguente periodo: «***Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari***»

All'articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente: «***3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21***»

#### **Articolo 5**

<b>Formulazione attuale</b>	<b>Formulazione proposta</b>
1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante l'adozione di direttive, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione assicura, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale.	1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante l'adozione di direttive, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione assicura, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale. <b><i>Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.</i></b>



<p>2. Le direttive di cui al comma 1 sono adottate, su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da sancire, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.</p> <p>3. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, la determinazione di procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneità nel monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i dati desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le esigenze del Dipartimento casa Italia, e sono pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>.</p> <p>4. Il capo del Dipartimento Casa Italia, nei limiti e per le finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte dei Commissari straordinari.</p>	<p>2. Le direttive di cui al comma 1 sono adottate, su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da sancire, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.</p> <p>3. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, la determinazione di procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneità nel monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i dati desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le esigenze del Dipartimento casa Italia, e sono pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>.</p> <p><b><u>3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21.</u></b></p> <p>4. Il capo del Dipartimento Casa Italia, nei limiti e per le finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte dei Commissari straordinari.</p>
---	---

**Emendamento all'articolo 6 (Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento):**

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1. », aggiungere il seguente periodo: «***Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.***»



**Articolo 6, comma 1**

Formulazione attuale	Formulazione proposta
<p>1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un fondo per la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. I fondi di cui al primo periodo sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione, come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1.</p>	<p>1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un fondo per la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. I fondi di cui al primo periodo sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione, come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1. <b><u>Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.</u></b></p>

**Emendamento all'articolo 7 (Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri):**

All'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente: «**1-bis. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la coordina, è istituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, composta da tutti i Commissari straordinari nominati per attività di ricostruzione di rilievo nazionale, la quale opera come una struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di regia di cui all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. A tal fine, all'articolo 221, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 36 del 2023, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: 'f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione.'**»

**Articolo 7**

Formulazione attuale	Formulazione proposta
<p>1. Il comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è sostituito dal seguente: «1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le</p>	<p>1. Il comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è sostituito dal seguente: «1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le</p>



funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione».

2. In sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri è attribuito un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento Casa Italia, in numero non superiore a venticinque unità individuate, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, tra il personale di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici

funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione».

**1-bis. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la coordina, è istituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, composta da tutti i Commissari straordinari nominati per attività di ricostruzione di rilievo nazionale, la quale opera come una struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di regia di cui all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. A tal fine, all'articolo 221, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 36 del 2023, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: 'f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione.'.**

2. In sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri è attribuito un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento Casa Italia, in numero non superiore a venticinque unità individuate, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, tra il personale di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici



<p>speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, nonché tra quello in servizio a tempo indeterminato di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. È conseguentemente ridotta la dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e corrispondentemente incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con contestuale trasferimento delle relative risorse. Gli oneri del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facoltà assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>	<p>speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, nonché tra quello in servizio a tempo indeterminato di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. È conseguentemente ridotta la dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e corrispondentemente incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con contestuale trasferimento delle relative risorse. Gli oneri del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facoltà assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>
---	---

**Emendamenti all'articolo 11 (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata):**

<p>All'articolo 11, comma 4, dopo le parole: «<i>nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021</i>», aggiungere le seguenti: «<i>, nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136</i>»</p>
<p>All'articolo 11, comma 5, sostituire le parole: «<i>è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale</i>» con le parole: «<i>è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché</i>»</p>
<p>All'articolo 11, comma 6, dopo le parole: «<i>con l'impiego di piattaforme informatiche</i>», inserire le seguenti: «<i>interconnesse con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC</i>»</p>

**Articolo 11, commi da 4 a 6**

Formulazione attuale	Formulazione proposta
<p>4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione. Gli</p>	<p>4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione. Gli</p>



interventi sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.

5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede mensilmente a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e richiede la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse mediante ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendone la dematerializzazione con l'impiego di piattaforme informatiche e tenendo conto della necessità di concludere i lavori di ricostruzione, ripristino o riparazione entro il termine di scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì

interventi sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021, **nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.**

5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede mensilmente a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e richiede la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo **è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché** per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse mediante ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendone la dematerializzazione con l'impiego di piattaforme informatiche **interconnesse con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC** e tenendo conto della necessità di concludere i lavori di ricostruzione, ripristino o riparazione entro il termine di scadenza dello stato di ricostruzione di



<p>indicati ulteriori documenti e informazioni da allegare all'istanza di concessione del contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5. Il termine di presentazione delle istanze di concessione dei contributi non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.</p>	<p>rilevato nazionale. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da allegare all'istanza di concessione del contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5. Il termine di presentazione delle istanze di concessione dei contributi non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.</p>
--	--

**Emendamenti all'articolo 12 (Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata):**

All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole da: «è sempre obbligatorio» a: «ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile» con le seguenti: «**la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile**», e dopo le parole: «gli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136» aggiungere le seguenti: «, **nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi**»

All'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «delle opere e delle quantità da subappaltare» aggiungere le seguenti: «; **in ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto**» e dopo le parole «al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.» aggiungere il seguente periodo: «**Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.**»

**Articolo 12, comma 1**

Formulazione attuale	Formulazione proposta
<p>1. Nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dalla presente legge, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.</p>	<p>1. Nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dalla presente legge, <b>la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.</b> Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, <b>nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi.</b></p>



**Articolo 12, comma 5**

Formulazione attuale	Formulazione proposta
<p>5. Nei contratti fra privati è consentito il subappalto di lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione, se nota, delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso al Commissario straordinario l'<i>addendum</i> al contratto di appalto contenente l'indicazione delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni delle imprese subappaltatrici. Sono nulle le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.</p>	<p>5. Nei contratti fra privati è consentito il subappalto di lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione, se nota, delle opere e delle quantità da subappaltare; <b><u>in ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.</u></b> Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso al Commissario straordinario l'<i>addendum</i> al contratto di appalto contenente l'indicazione delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni delle imprese subappaltatrici. Sono nulle le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati. <b><u>Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.</u></b></p>

**Emendamenti all'articolo 13 (Ricostruzione pubblica):**

All'articolo 13, comma 10, **espungere le parole da: «, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore» a: «di cui al comma 1 del presente articolo,»,** e dopo le parole: «per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2.», aggiungere il seguente periodo: **«Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»**

**Articolo 13, comma 10**

Formulazione attuale	Formulazione proposta
<p>10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-<i>bis</i>, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori,</p>	<p>10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-<i>bis</i>, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori,</p>



servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2.	servizi e forniture, si applicano, <del>senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo,</del> alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2. <b><i>Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.</i></b>
--	---

### **Emendamenti all'articolo 16 (Centrale unica di committenza):**

<p>All'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «nei limiti delle risorse stanziare per la ricostruzione. », aggiungere il seguente periodo: <b><i>«I soggetti attuatori che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo.»</i></b></p> <p>All'articolo 16, comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera f). », aggiungere il seguente periodo: <b><i>«La deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.»</i></b></p>
--

#### **Articolo 16, comma 1**

<b>Formulazione attuale</b>	<b>Formulazione proposta</b>
1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 14, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziare per la ricostruzione.	1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 14, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziare per la ricostruzione. <b><i>I soggetti attuatori che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso</i></b>



	<i>di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo.</i>
--	--

**Articolo 16, comma 3**

Formulazione attuale	Formulazione proposta
3. Fermo restando l'obbligo della centrale unica di committenza di eseguire tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 13, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati mediante convenzione. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al precedente periodo si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera f).	3. Fermo restando l'obbligo della centrale unica di committenza di eseguire tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 13, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati mediante convenzione. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al precedente periodo si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera f). <b><i>La deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.</i></b>

**Emendamenti all'articolo 19 (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso):**

All'articolo 19, comma 2, lettera e), dopo le parole: «*al comune da cui provengono tali materiali*» aggiungere le seguenti: «***; al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali***»

All'articolo 19, comma 5, dopo le parole: «*di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*» aggiungere le seguenti: «***, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale***»

**Articolo 19, comma 2**

Formulazione attuale	Formulazione proposta
2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di: a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni; b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da compiere per la più celere	2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di: a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni; b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da compiere per la più celere



<p>rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;</p> <p>c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;</p> <p>d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;</p> <p>e) limitare il volume dei rifiuti da avviare a smaltimento, riutilizzando i materiali e recuperando i rifiuti che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2; tali materiali, se non riutilizzati, sono ceduti e il relativo eventuale ricavato è versato come contributo al comune da cui provengono tali materiali.</p>	<p>rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;</p> <p>c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;</p> <p>d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;</p> <p>e) limitare il volume dei rifiuti da avviare a smaltimento, riutilizzando i materiali e recuperando i rifiuti che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2; tali materiali, se non riutilizzati, sono ceduti e il relativo eventuale ricavato è versato come contributo al comune da cui provengono tali materiali; <b><u>al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali.</u></b></p>
--	---

**Articolo 19, comma 5**

Formulazione attuale	Formulazione proposta
<p>5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di trattamento rifiuti, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo</p>	<p>5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di trattamento rifiuti, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo</p>



<p>31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nelle condizioni in cui si trovano, anche all'interno dei centri di raccolta comunali o dei depositi temporanei, con oneri a proprio carico. La disposizione del terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata, come disciplinato dall'articolo 9. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposita comunicazione contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.</p>	<p>31 marzo 2023, n. 36, <u><b>ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.</b></u> Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nelle condizioni in cui si trovano, anche all'interno dei centri di raccolta comunali o dei depositi temporanei, con oneri a proprio carico. La disposizione del terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata, come disciplinato dall'articolo 9. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposita comunicazione contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.</p>
--	---

**Emendamenti all'articolo 21 (Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti):**

All'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «*ai sensi dell'articolo 61*» con le parole: «*ai sensi dell'articolo 35*»

All'articolo 21, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

**«1-bis. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica,**



*controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario, in un'apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.*

*1-ter. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.*

*1-quater. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo e presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.>*

#### Articolo 21

Formulazione attuale	Formulazione proposta
1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati	1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati



riservati ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sono pubblicati e aggiornati nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 28, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

riservati *ai sensi dell'articolo 35* del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sono pubblicati e aggiornati nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 28, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

***1-bis. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario, in un'apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione "Amministrazione***



	<p><i>trasparente” del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.</i></p> <p><i>1-ter. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.</i></p> <p><i>1-quater. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo e presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.</i></p>
--	--

### **Inserimento dell'Articolo 21-bis:**

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

**«Art. 21-bis.**

**Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose**

**1. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità**



*organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative a stati di ricostruzione di rilievo nazionale.*

*2. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, è istituita, con decreto del Ministero dell'Interno, nell'ambito del Ministero medesimo, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata "Struttura speciale per la sicurezza e la legalità nelle attività di ricostruzione", la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi di ricostruzione di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia di ricostruzione post-calamità, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del decreto medesimo. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.*

*3. Nell'ambito delle ricostruzioni di rilievo nazionale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»*

#### **Emendamenti all'articolo 22 (Tutela dei lavoratori):**

All'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «documento unico di regolarità contributiva (DURC) », aggiungere le seguenti: «**comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato**»

All'articolo 22, comma 6, dopo le parole: «della legge 13 agosto 2010, n. 136. », aggiungere il seguente periodo: «**Le imprese affidatarie o esecutrici di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici o privati danneggiati dall'evento calamitoso che abbiano presentato o che presentino progetti specifici per la digitalizzazione del cantiere coerenti con le direttive del Commissario straordinario beneficiano dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in misura maggiorata del 10 per cento.**»



**Articolo 22, comma 1**

Formulazione attuale	Formulazione proposta
1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, per i quali è concesso un contributo ai sensi della presente legge, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).	1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, per i quali è concesso un contributo ai sensi della presente legge, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) <b><u>comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.</u></b>

**Articolo 22, comma 6**

Formulazione attuale	Formulazione proposta
6. Le imprese di cui al comma 3 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un tesserino, con un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, ai sensi delle leggi vigenti in materia e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u), e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136.	6. Le imprese di cui al comma 3 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un tesserino, con un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, ai sensi delle leggi vigenti in materia e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u), e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136. <b><u>Le imprese affidatarie o esecutrici di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici o privati danneggiati dall'evento calamitoso che abbiano presentato o che presentino progetti specifici per la digitalizzazione del cantiere coerenti con le direttive del Commissario straordinario beneficiano dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in misura maggiorata del 10 per cento.</u></b>

**Emendamento all'articolo 26 (Disposizioni transitorie):**

All'articolo 26, sostituire le parole: «non si applicano alle gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge medesima » con le parole: «**si**



*applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità istituite in data successiva all'entrata in vigore della legge medesima»*

Articolo 26

Formulazione attuale	Formulazione proposta
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge medesima.	1. Le disposizioni della presente legge <i><u>si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità istituite in data successiva all'entrata in vigore della legge medesima.</u></i>